

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsti dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice).

2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi stabiliti o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo in caso di lavori, o dal quadro economico per appalti di servizi e forniture.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del Codice, è destinato ad incentivare esclusivamente attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Sono esclusi dall'incentivo:

- a. Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all'affidamento di cui all'art 36 c.2 lett. a) del Codice;
- c. Gli appalti previsti dall'art. 1, comma 3 del Codice;
- d. Gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP;
- e. I contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.17 del Codice stesso.

3. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.

4. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa).

Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Confluiscono nel fondo di cui all'art. 113 comma 2 del Codice risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto aree, acquisto beni mobili e ogni altra voce progettuale, graduate sulla base di quanto previsto al successivo art.5. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente. L'IRAP sarà prevista nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

2. In fase di programmazione di acquisti di beni e servizi e di lavori il dirigente/ responsabile di P.O. del servizio interessato dovrà comunicare al servizio personale/ragioneria l'importo presunto delle risorse per gli incentivi che confluiranno nel fondo, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.
3. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell'esecuzione del contratto. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 del Codice.
4. L'80% del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il personale coinvolto secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
5. Il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 Conferimento degli incarichi. Costituzione gruppo di lavoro

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile P.O. competente. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un contratto pubblico, il Dirigente/Responsabile P.O. competente, all'inizio del procedimento con propria determinazione, individua il Responsabile del Procedimento e costituisce il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. Inoltre, per ogni attività, individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi¹ che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, stabilendone i tempi, l'attività loro assegnata e impegnando, contestualmente, la spesa complessiva per l'incentivo. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione, ed

¹Nozione di collaboratore ” Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ove si legge: “I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di “*collaboratore*”, ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo – posseduto, **ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere**. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art.10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati”.

esecuzione del contratto. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti. Col medesimo provvedimento è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato dovrà svolgere o ha svolto nel frattempo.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) Responsabile dell'attività di programmazione della spesa per investimenti (lavori);
- b) Responsabile dell'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- c) Soggetti che svolgono attività di predisposizione e controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto;
- d) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- e) Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione;
- f) Collaudatore Tecnico-Amministrativo o Certificatore di Regolare Esecuzione, Verificatore di Conformità e Collaudatore Statico;
- g) Collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti.

3. La nomina del Direttore dell'Esecuzione quale figura distinta dal RUP deve essere espressamente motivata, con riferimento ai presupposti di cui al punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 /2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, nella parte ancora vigente.

4. Lo stesso dirigente/responsabile di P.O. competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo, tenendo conto della causa della modifica o della revoca.

Art. 5 Quantificazione e ripartizione dell'incentivo

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, le risorse finanziarie destinate al fondo sono stabilite nella misura massima del 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, secondo le percentuali combinate di cui alle tabelle A-B-C- allegate. La somma dei valori percentuali derivante dalle suddette tabelle non può superare il valore percentuale 100 e va applicata al valore del 2% dell'importo posto a base di gara per ogni lavoro, servizio o fornitura; nel caso di procedura divisa in lotti, per la determinazione della quota che confluisce nel fondo, si considerano gli importi dei singoli lotti.

2. L'incentivo spettante per ciascun contratto è ripartito tra i partecipanti individuati all'art. 4 comma 2, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte, secondo le quote indicate nelle tabelle D-E allegate.

3. Le percentuali dell'incentivo destinate ai collaboratori tecnici e giuridico amministrativi rappresentano la quota minima che potrà essere incrementata in fase di gruppo di lavoro in rapporto alle attività da svolgere, decurtando in corrispondenza la quota degli altri destinatari dell'incentivo per la singola fase. Per la fase della programmazione tra i collaboratori giuridico amministrativi è compreso il personale del servizio ragioneria. In assenza di collaboratori tecnici amministrativi la percentuale relativa va a beneficio degli altri soggetti coinvolti nelle attività incentivate.

4. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune o svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui all'art.113 c.4 del Codice.

5. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate saranno ridotti del 50% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte. Quando il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, per l'assenza di figure professionali specifiche (ad esempio: carenza di ingegnere strutturista o impiantista), si avvalga di direttori

operativi esterni, la relativa quota spettante sarà ridotta in relazione all'incidenza delle attività svolte dal soggetto esterno.

6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

7. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra loro.

Art. 6. Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente/Responsabile P.O. con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo, a seconda della gravità, con le modalità definite all'art.8.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo, con le modalità definite all'art.8.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..)

5. La riduzione percentuale del compenso spettante a titolo di incentivo può arrivare al massimo ad azzerare il compenso stesso. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi non sia imputabile al personale coinvolto.

Art. 7 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione del compenso incentivante avviene al completamento dell'opera o dell'esecuzione della fornitura/ servizio; il crono programma deve riportare i tempi dell'esecuzione del contratto e l'incentivo va impegnato in proporzione all'esecuzione². In caso di appalti pluriennali per i quali l'opera, la fornitura, il servizio si protraggano per più esercizi finanziari, il compenso può essere liquidato:

² La relativa obbligazione si perfeziona nel momento in cui, con atto dell'amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che, in base all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, danno luogo alle incentivazioni ivi previste, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Con l'atto dell'amministrazione, infatti, vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, tra cui la somma da pagare e il soggetto creditore. Con tale atto si dovrà procedere all'assunzione dell'impegno di spesa.

Per quanto concerne l'imputazione della spesa, essa deve essere effettuata, in osservanza al principio della competenza finanziaria potenziata, nell'esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad appalti, la temporizzazione dei relativi impegni non può che seguire lo sviluppo dei lavori, servizi e forniture nel cui ambito l'attività incentivata viene svolta. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell'appalto, si prevede che la singola attività incentivata sarà portata a compimento, con conseguente diritto del creditore di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte dell'eseguita prestazione.

- Alla stipula del contratto per le fasi della programmazione, verifica della progettazione e affidamento;
 - Alla conclusione dei lavori/fornitura/servizio, per le fasi successive.
2. Il Dirigente/ responsabile P.O. con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 2:
- A) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
- il Dirigente/ responsabile P.O. competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto; valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; assume la determinazione di liquidazione.
- B) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della esecuzione/ dell'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità:
- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente/ responsabile P.O. competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro / servizio/ fornitura; l'esito positivo del collaudo/ certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente/ responsabile P.O. competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente; assume la determinazione di liquidazione.
4. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente/ responsabile P.O. competente all'ufficio ragioneria con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e/o di aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività (o indicando le decurtazioni ai sensi del successivo art. 8, specificando i ritardi nei tempi e/o gli aumenti dei costi);
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio contabile della competenza quindi in relazione alle annualità di svolgimento dell'incarico e delle attività, per le quali vengono indicate le somme da corrispondere.
5. La determinazione di liquidazione degli incentivi è disposta dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, solo nel caso in cui il responsabile del settore Tecnico sia direttamente coinvolto nelle attività o prestazioni progettuali o esecutive, sempre che le stesse siano state interamente svolte – ai sensi del presente regolamento – e previa predisposizione da parte del responsabile del settore tecnico di apposita relazione da allegare al provvedimento dirigenziale.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni esterne, non possono superare l'importo del 50% del suo trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento complessivo si intende ogni compenso fisso, continuativo e accessorio previsto dai CCNL di comparto e dal CCI dell'ente, con esclusione dei rimborsi spese e dei buoni pasto, assegni al nucleo familiare e degli incentivi oggetto del presente regolamento. L'eventuale quota spettante oltre il limite costituisce economia di Bilancio.
7. Eventuali contestazioni sulle quote assegnate in sede definitiva devono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall'atto di liquidazione al dirigente / responsabile P.O. competente il quale, sentito il RUP e gli incaricati delle varie fasi del contratto, potrà procedere al riesame e alla definitiva liquidazione dei compensi al personale interessato.

8. In sede di contratto integrativo, potranno essere stabilite forme di correlazione tra l'erogazione dei compensi e l'incentivazione della performance, e potranno essere disposte eventuali riduzioni alla produttività per il personale o alla retribuzione di risultato per le posizioni organizzative che ricevono compensi per le funzioni tecniche; tali risparmi andranno ad alimentare il salario accessorio dei dipendenti o il fondo per le posizioni organizzative che non sono destinatari degli incentivi.

Art. 8 Penali in caso di ritardi o aumento di costi

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente/ responsabile P.O. competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente preposto alla struttura competente (il Segretario Comunale, nei Comuni privi di dirigenza) contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al RUP.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 6 e 7 incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113, del Codice.

Art. 9 Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, hanno validità per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è stata approvata dopo il 1° gennaio 2018, purché si sia provveduto ad accantonare le risorse necessarie nei quadri economici dell'opera pubblica, servizio o fornitura.
2. Si specifica che per effetto delle modifiche apportate all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 solo ed esclusivamente per quei contratti pubblici il cui progetto dell'opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data (Corte dei Conti della Lombardia, con la delibera n. 258/2018 - Corte dei Conti del Lazio, con la delibera n. 57/2018).

3. È preclusa la possibilità di liquidare incentivi se non previsti nei quadri economici dei singoli appalti. Qualora nel quadro economico di appalti approvati a partire dall'1.1.2018, in corso di esecuzione o ultimati, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si potrà provvedere a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Art. 11 Entrata in vigore – Disposizioni Transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previo intervenuto accordo sulle modalità e criteri di ripartizione a livello di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

TABELLE ALLEGATE

| ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE | | TAB.A |
|---|-------------------|--------------|
| | | |
| IMPORTO DEL LAVORO | ALIQUOTA % | |
| sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 500.000,00 | 50 | |
| sup.a euro 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00 | 47 | |
| sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00 | 43 | |
| sup.a euro 2.000.000,00 | 40 | |

| IMPORTO DEL SERVIZIO | ALIQUOTA | |
|---|-----------------|--|
| sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 150.000,00 | 35 | |
| sup.a euro 150.000,00 e sino ad euro 500.000,00 | 45 | |
| sup.a euro 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00 | 35 | |

| | | |
|---|----|--|
| sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00 | 30 | |
| sup.a euro 2.000.000,00 | 25 | |

| IMPORTO DELLA FORNITURA | ALIQUOTA | |
|---|-----------------|--|
| sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00 | 35 | |
| sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00 | 30 | |
| sup.a euro 2.000.000,00 | 25 | |

| ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE | | TAB.B |
|---|-------------------|--------------|
| | | |
| TIPOLOGIA DEL LAVORO | ALIQUOTA % | |
| Nuove opere edilizia-impianti, ristrutturazione e restauro | 50 | |
| Nuove opere strade-spazi pubblici-verde e manutenzioni straordinarie in generale | 40 | |
| Manutenzioni edilizia-impianti | 37 | |
| Manutenzioni strade- spazi pubblici-verde | 30 | |
| Bitumature | 25 | |
| | | |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | ALIQUOTA% | |
| servizi nell'ambito sociale, scolastico, ambientale, manutenzione verde e igiene urbana | 22,5 | |

| | | |
|--|------|--|
| servizi nell'ambito tecnologico-informatico, tributario, impiantistico, finanziario, assicurativo, di ingegneria e architettura e dei contratti di disponibilità | 22,5 | |
| altri servizi diversi da quelli correnti | 15 | |
| servizi per il funzionamento degli uffici e la gestione dei beni comunali (es. utenze, pulizia, sorveglianza, ecc.) | 10 | |
| servizi correnti acquisiti a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto | 0 | |

| TIPOLOGIA DELLA FORNITURA | ALIQUTA | |
|---|----------------|--|
| | | |
| forniture nell'ambito sociale, scolastico, ambientale-tecnologico-informatico | 15 | |
| altre forniture diverse da quelle per l'acquisto di beni correnti e di consumo | 15 | |
| forniture per lo svolgimento dei servizi e la gestione dei beni comunali (es. accessori per gli uffici, cancelleria, vestiario, materiale di consumo, utenze, ecc.) | 0 | |
| forniture correnti acquisite a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto | 0 | |

| ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE | | TAB.C |
|---|--------------------------|--------------|
| | | |
| MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTA | ALIQUOTA AGGIUNTA | |
| nei casi di scelta delle procedure aperte per lavori-servizi-forniture laddove sia possibile ricorrere a procedura negoziata | 5 | |
| per lavori di manutenzione e servizi nei casi di ricorso ad affidamenti pluriennali | 5 | |
| per i servizi che abbiano caratteristiche di assoluta novità all'interno dell'Ente, attestata dal Dirigente / responsabile P.O. proponente | 5 | |
| per i lavori che abbiano caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico e/o artistico e/o soggette ad autorizzazioni di Enti esterni | 5 | |
| | | |

TABELLA D

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI

| Funzione affidata | Fase programmazione 5% | Fase verifica 20% | Fase affidamento 20% | Fase esecuzione 55% | Totale 100% |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Responsabile della programmazione | 2% | | | | 2% |
| Responsabile del procedimento | | 12% | 15% | 9% | 36% |
| Verificatore della progettazione* | | 5% | | | 5% |
| Direzione dei lavori | | | | 20% | 20% |
| Collaudatore/certificatore regolare esecuzione | | | | 10% | 10% |
| Collaboratori tecnici | 1% | 1,5% | 2,5% | 10% | 15% |
| Collaboratori giuridico amministrativi | 2% | 1,5% | 3% | 5,5% | 12% |

*se la figura del verificatore della progettazione coincide con quella del responsabile del procedimento, l'incentivo previsto verrà riconosciuto al responsabile del procedimento.

TABELLA E
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI
BENI

| Funzione affidata | Fase affidamento 30% | Fase esecuzione 70% | Totale 100% |
|---|-------------------------|------------------------|-------------|
| Responsabile del procedimento | 20% | 20% | 40% |
| Direttore dell'esecuzione | | 30% | 30% |
| Verificatore della conformità/certificatore regolare esecuzione | | 10% | 10% |
| Collaboratori tecnici | 5% | 5% | 10% |
| Collaboratori giuridico amministrativi | 5% | 5% | 10% |

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsti dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice).

2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi stabiliti o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo in caso di lavori, o dal quadro economico per appalti di servizi e forniture.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del Codice, è destinato ad incentivare esclusivamente attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Sono esclusi dall'incentivo:

- a. Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all'affidamento di cui all'art 36 c.2 lett. a) del Codice;
- c. Gli appalti previsti dall'art. 1, comma 3 del Codice;
- d. Gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP;
- e. I contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.17 del Codice stesso.

3. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.

4. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa).

Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Confluiscono nel fondo di cui all'art. 113 comma 2 del Codice risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto aree, acquisto beni mobili e ogni altra voce progettuale, graduate sulla base di quanto previsto al successivo art.5. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente. L'IRAP sarà prevista nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

2. In fase di programmazione di acquisti di beni e servizi e di lavori il dirigente/ responsabile di P.O. del servizio interessato dovrà comunicare al servizio personale/ragioneria l'importo presunto delle risorse per gli incentivi che confluiranno nel fondo, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.
3. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell'esecuzione del contratto. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 del Codice.
4. L'80% del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il personale coinvolto secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
5. Il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 Conferimento degli incarichi. Costituzione gruppo di lavoro

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile P.O. competente. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un contratto pubblico, il Dirigente/Responsabile P.O. competente, all'inizio del procedimento con propria determinazione, individua il Responsabile del Procedimento e costituisce il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. Inoltre, per ogni attività, individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi¹ che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, stabilendone i tempi, l'attività loro assegnata e impegnando, contestualmente, la spesa complessiva per l'incentivo. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione, ed

¹Nozione di collaboratore ” Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ove si legge: “I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di “*collaboratore*”, ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo – posseduto, **ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere**. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art.10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati”.

esecuzione del contratto. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti. Col medesimo provvedimento è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato dovrà svolgere o ha svolto nel frattempo.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) Responsabile dell'attività di programmazione della spesa per investimenti (lavori);
- b) Responsabile dell'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- c) Soggetti che svolgono attività di predisposizione e controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto;
- d) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- e) Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione;
- f) Collaudatore Tecnico-Amministrativo o Certificatore di Regolare Esecuzione, Verificatore di Conformità e Collaudatore Statico;
- g) Collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti.

3. La nomina del Direttore dell'Esecuzione quale figura distinta dal RUP deve essere espressamente motivata, con riferimento ai presupposti di cui al punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 /2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, nella parte ancora vigente.

4. Lo stesso dirigente/responsabile di P.O. competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo, tenendo conto della causa della modifica o della revoca.

Art. 5 Quantificazione e ripartizione dell'incentivo

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, le risorse finanziarie destinate al fondo sono stabilite nella misura massima del 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, secondo le percentuali combinate di cui alle tabelle A-B-C- allegate. La somma dei valori percentuali derivante dalle suddette tabelle non può superare il valore percentuale 100 e va applicata al valore del 2% dell'importo posto a base di gara per ogni lavoro, servizio o fornitura; nel caso di procedura divisa in lotti, per la determinazione della quota che confluisce nel fondo, si considerano gli importi dei singoli lotti.

2. L'incentivo spettante per ciascun contratto è ripartito tra i partecipanti individuati all'art. 4 comma 2, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte, secondo le quote indicate nelle tabelle D-E allegate.

3. Le percentuali dell'incentivo destinate ai collaboratori tecnici e giuridico amministrativi rappresentano la quota minima che potrà essere incrementata in fase di gruppo di lavoro in rapporto alle attività da svolgere, decurtando in corrispondenza la quota degli altri destinatari dell'incentivo per la singola fase. Per la fase della programmazione tra i collaboratori giuridico amministrativi è compreso il personale del servizio ragioneria. In assenza di collaboratori tecnici amministrativi la percentuale relativa va a beneficio degli altri soggetti coinvolti nelle attività incentivate.

4. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune o svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui all'art.113 c.4 del Codice.

5. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate saranno ridotti del 50% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte. Quando il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, per l'assenza di figure professionali specifiche (ad esempio: carenza di ingegnere strutturista o impiantista), si avvalga di direttori

operativi esterni, la relativa quota spettante sarà ridotta in relazione all'incidenza delle attività svolte dal soggetto esterno.

6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

7. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra loro.

Art. 6. Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente/Responsabile P.O. con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo, a seconda della gravità, con le modalità definite all'art.8.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo, con le modalità definite all'art.8.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..)

5. La riduzione percentuale del compenso spettante a titolo di incentivo può arrivare al massimo ad azzerare il compenso stesso. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi non sia imputabile al personale coinvolto.

Art. 7 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione del compenso incentivante avviene al completamento dell'opera o dell'esecuzione della fornitura/ servizio; il crono programma deve riportare i tempi dell'esecuzione del contratto e l'incentivo va impegnato in proporzione all'esecuzione². In caso di appalti pluriennali per i quali l'opera, la fornitura, il servizio si protraggano per più esercizi finanziari, il compenso può essere liquidato:

² La relativa obbligazione si perfeziona nel momento in cui, con atto dell'amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che, in base all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, danno luogo alle incentivazioni ivi previste, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Con l'atto dell'amministrazione, infatti, vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, tra cui la somma da pagare e il soggetto creditore. Con tale atto si dovrà procedere all'assunzione dell'impegno di spesa.

Per quanto concerne l'imputazione della spesa, essa deve essere effettuata, in osservanza al principio della competenza finanziaria potenziata, nell'esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad appalti, la temporizzazione dei relativi impegni non può che seguire lo sviluppo dei lavori, servizi e forniture nel cui ambito l'attività incentivata viene svolta. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell'appalto, si prevede che la singola attività incentivata sarà portata a compimento, con conseguente diritto del creditore di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte dell'eseguita prestazione.

- Alla stipula del contratto per le fasi della programmazione, verifica della progettazione e affidamento;
 - Alla conclusione dei lavori/fornitura/servizio, per le fasi successive.
2. Il Dirigente/ responsabile P.O. con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 2:
- A) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
- il Dirigente/ responsabile P.O. competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto; valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; assume la determinazione di liquidazione.
- B) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della esecuzione/ dell'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità:
- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente/ responsabile P.O. competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro / servizio/ fornitura; l'esito positivo del collaudo/ certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente/ responsabile P.O. competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente; assume la determinazione di liquidazione.
4. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente/ responsabile P.O. competente all'ufficio ragioneria con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e/o di aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività (o indicando le decurtazioni ai sensi del successivo art. 8, specificando i ritardi nei tempi e/o gli aumenti dei costi);
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio contabile della competenza quindi in relazione alle annualità di svolgimento dell'incarico e delle attività, per le quali vengono indicate le somme da corrispondere.
5. La determinazione di liquidazione degli incentivi è disposta dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, solo nel caso in cui il responsabile del settore Tecnico sia direttamente coinvolto nelle attività o prestazioni progettuali o esecutive, sempre che le stesse siano state interamente svolte – ai sensi del presente regolamento – e previa predisposizione da parte del responsabile del settore tecnico di apposita relazione da allegare al provvedimento dirigenziale.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni esterne, non possono superare l'importo del 50% del suo trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento complessivo si intende ogni compenso fisso, continuativo e accessorio previsto dai CCNL di comparto e dal CCI dell'ente, con esclusione dei rimborsi spese e dei buoni pasto, assegni al nucleo familiare e degli incentivi oggetto del presente regolamento. L'eventuale quota spettante oltre il limite costituisce economia di Bilancio.
7. Eventuali contestazioni sulle quote assegnate in sede definitiva devono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall'atto di liquidazione al dirigente / responsabile P.O. competente il quale, sentito il RUP e gli incaricati delle varie fasi del contratto, potrà procedere al riesame e alla definitiva liquidazione dei compensi al personale interessato.

8. In sede di contratto integrativo, potranno essere stabilite forme di correlazione tra l'erogazione dei compensi e l'incentivazione della performance, e potranno essere disposte eventuali riduzioni alla produttività per il personale o alla retribuzione di risultato per le posizioni organizzative che ricevono compensi per le funzioni tecniche; tali risparmi andranno ad alimentare il salario accessorio dei dipendenti o il fondo per le posizioni organizzative che non sono destinatari degli incentivi.

Art. 8 Penali in caso di ritardi o aumento di costi

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente/ responsabile P.O. competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente preposto alla struttura competente (il Segretario Comunale, nei Comuni privi di dirigenza) contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al RUP.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 6 e 7 incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113, del Codice.

Art. 9 Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, hanno validità per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è stata approvata dopo il 1° gennaio 2018, purché si sia provveduto ad accantonare le risorse necessarie nei quadri economici dell'opera pubblica, servizio o fornitura.
2. Si specifica che per effetto delle modifiche apportate all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 solo ed esclusivamente per quei contratti pubblici il cui progetto dell'opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data (Corte dei Conti della Lombardia, con la delibera n. 258/2018 - Corte dei Conti del Lazio, con la delibera n. 57/2018).

3. È preclusa la possibilità di liquidare incentivi se non previsti nei quadri economici dei singoli appalti. Qualora nel quadro economico di appalti approvati a partire dall'1.1.2018, in corso di esecuzione o ultimati, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si potrà provvedere a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Art. 11 Entrata in vigore – Disposizioni Transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previo intervenuto accordo sulle modalità e criteri di ripartizione a livello di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

TABELLE ALLEGATE

| ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE | | TAB.A |
|---|-------------------|--------------|
| | | |
| IMPORTO DEL LAVORO | ALIQUOTA % | |
| sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 500.000,00 | 50 | |
| sup.a euro 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00 | 47 | |
| sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00 | 43 | |
| sup.a euro 2.000.000,00 | 40 | |

| IMPORTO DEL SERVIZIO | ALIQUOTA | |
|---|-----------------|--|
| sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 150.000,00 | 35 | |
| sup.a euro 150.000,00 e sino ad euro 500.000,00 | 45 | |
| sup.a euro 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00 | 35 | |

| | | |
|---|----|--|
| sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00 | 30 | |
| sup.a euro 2.000.000,00 | 25 | |

| IMPORTO DELLA FORNITURA | ALIQUOTA | |
|---|-----------------|--|
| sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00 | 35 | |
| sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00 | 30 | |
| sup.a euro 2.000.000,00 | 25 | |

| ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE | | TAB.B |
|---|-------------------|--------------|
| | | |
| TIPOLOGIA DEL LAVORO | ALIQUOTA % | |
| Nuove opere edilizia-impianti, ristrutturazione e restauro | 50 | |
| Nuove opere strade-spazi pubblici-verde e manutenzioni straordinarie in generale | 40 | |
| Manutenzioni edilizia-impianti | 37 | |
| Manutenzioni strade- spazi pubblici-verde | 30 | |
| Bitumature | 25 | |
| | | |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | ALIQUOTA% | |
| servizi nell'ambito sociale, scolastico, ambientale, manutenzione verde e igiene urbana | 22,5 | |

| | | |
|--|------|--|
| servizi nell'ambito tecnologico-informatico, tributario, impiantistico, finanziario, assicurativo, di ingegneria e architettura e dei contratti di disponibilità | 22,5 | |
| altri servizi diversi da quelli correnti | 15 | |
| servizi per il funzionamento degli uffici e la gestione dei beni comunali (es. utenze, pulizia, sorveglianza, ecc.) | 10 | |
| servizi correnti acquisiti a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto | 0 | |

| TIPOLOGIA DELLA FORNITURA | ALIQUTA | |
|---|----------------|--|
| | | |
| forniture nell'ambito sociale, scolastico, ambientale-tecnologico-informatico | 15 | |
| altre forniture diverse da quelle per l'acquisto di beni correnti e di consumo | 15 | |
| forniture per lo svolgimento dei servizi e la gestione dei beni comunali (es. accessori per gli uffici, cancelleria, vestiario, materiale di consumo, utenze, ecc.) | 0 | |
| forniture correnti acquisite a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto | 0 | |

| ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE | | TAB.C |
|---|--------------------------|--------------|
| | | |
| MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTA | ALIQUOTA AGGIUNTA | |
| nei casi di scelta delle procedure aperte per lavori-servizi-forniture laddove sia possibile ricorrere a procedura negoziata | 5 | |
| per lavori di manutenzione e servizi nei casi di ricorso ad affidamenti pluriennali | 5 | |
| per i servizi che abbiano caratteristiche di assoluta novità all'interno dell'Ente, attestata dal Dirigente / responsabile P.O. proponente | 5 | |
| per i lavori che abbiano caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico e/o artistico e/o soggette ad autorizzazioni di Enti esterni | 5 | |
| | | |

TABELLA D

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI

| Funzione affidata | Fase programmazione 5% | Fase verifica 20% | Fase affidamento 20% | Fase esecuzione 55% | Totale 100% |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Responsabile della programmazione | 2% | | | | 2% |
| Responsabile del procedimento | | 12% | 15% | 9% | 36% |
| Verificatore della progettazione* | | 5% | | | 5% |
| Direzione dei lavori | | | | 20% | 20% |
| Collaudatore/certificatore regolare esecuzione | | | | 10% | 10% |
| Collaboratori tecnici | 1% | 1,5% | 2,5% | 10% | 15% |
| Collaboratori giuridico amministrativi | 2% | 1,5% | 3% | 5,5% | 12% |

*se la figura del verificatore della progettazione coincide con quella del responsabile del procedimento, l'incentivo previsto verrà riconosciuto al responsabile del procedimento.

TABELLA E
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI
BENI

| Funzione affidata | Fase affidamento 30% | Fase esecuzione 70% | Totale 100% |
|---|-------------------------|------------------------|-------------|
| Responsabile del procedimento | 20% | 20% | 40% |
| Direttore dell'esecuzione | | 30% | 30% |
| Verificatore della conformità/certificatore regolare esecuzione | | 10% | 10% |
| Collaboratori tecnici | 5% | 5% | 10% |
| Collaboratori giuridico amministrativi | 5% | 5% | 10% |